

Illegittimo il parere negativo relativo al rilascio del provvedimento unico ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 26 agosto 2024, n. 2474 - Tenca, pres.; Valenti, est. - Edera Sol S.r.l. (avv.ti Comandè e Caradonna) c. Regione Siciliana (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Parere negativo relativo al rilascio del provvedimento unico ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna il parere negativo della Soprintendenza n. 550 del 26/1/2024, adottato in vista della seduta della Conferenza di Servizi Decisoria del 30/01/2024, il cui contenuto è stato confermato dalla dichiarazione resa dal rappresentante delegato nella seduta della stessa Conferenza nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Gela (CL), Contrada Settefarine (codice procedura PAUR 798).

Si impugna anche il parere reso nella Conferenza di servizi del 21/12/2023 ad integrazione del parere già reso con nota 7744 del 7/11/2022. Ove occorra, si impugna anche il verbale della Conferenza di servizi conclusiva del 21/12/2023.

Parte ricorrente premette:

- di aver presentato in data 16/3/2020 istanza per l'avvio del procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale per la costruzione di un impianto fotovoltaico della potenza di 6.000KW;

- di aver presentato una rimodulazione per la trasformazione in impianto agrofotovoltaico;

- che con nota 7744/2022 la Soprintendenza, verificato che l'impianto fotovoltaico ricade al di fuori delle aree tutelate dal D.lgs. 42/2004, "tenuto conto della nota prot. 6977 del 11/10/2022 con la quale la Sezione per i Beni Archeologici ha ribadito le prescrizioni di cui alla nota prot. 4164 del 18/07/2019", rendeva parere favorevole e, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 42/2004, imponeva il rispetto di alcune prescrizioni;

- che, conclusa la prima fase della conferenza di servizi, consistente nella fase di acquisizione dei pareri endoprocedimentali, ai fini della VIA nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 del D.A. n. 295/Gab del 28/06/2019, la pratica era trasmessa al CTS che rilasciava parere favorevole n. 436/2023 alla compatibilità ambientale (comprensivo di positiva valutazione della VINCA) subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni, tra le quali vi erano quelle recate nel parere reso dalla Soprintendenza;

- che seguiva quindi l'adozione del D.A. n. 356/GAB del 23/10/2023 ("Decreto VIA"), recante "giudizio positivo di compatibilità ambientale" (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, condizionato all'ottemperanza di specifiche prescrizioni;

- che in data 21/12/2023 veniva quindi convocata la CdS decisoria per acquisire i titoli abilitativi necessari all'emanazione del PAUR;

- che nell'ambito di tale seduta, la Soprintendenza rendeva a verbale un ulteriore parere, odiernamente impugnato, con il quale quest'ultima amministrazione asseriva di integrare con una specifica prescrizione il parere favorevole reso il 7 novembre 2022; nel dettaglio, la Soprintendenza poneva come ulteriore condizione quella di non occupare con pannelli fotovoltaici e/o cabine di trasformazione e/o impianti in genere la fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dell'area tutelata di Castelluccio ex art. 136 D.lgs. 42/2004, precisando altresì che in tale fascia di rispetto dovranno essere realizzati interventi di mitigazione secondo le prescrizioni dettate per la "fascia di mitigazione a verde". Tale ulteriore prescrizione deriverebbe a dire della Soprintendenza dal disposto di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021. Osserva che tali prescrizioni rendono praticamente impossibile la realizzazione dell'intero progetto posto che l'impianto previsto ricade interamente nella porzione di terreno nella quale la Soprintendenza ha prescritto di non realizzare e non installare pannelli ed impianti.

Osserva quindi che il Presidente della Conferenza di servizi evidenziava le perplessità e la Soprintendenza si riservava di precisare in via definitiva.

Quindi con l'impugnato parere n. 550/2024 la Soprintendenza chiariva che a seguito delle prescrizioni imposte nella precedente seduta di Conferenza del 21/12/2023, il parere espresso nella succitata sede era da intendersi "contrario alla realizzazione dell'impianto poiché nella sua interezza ricade nella fascia di rispetto dei 500 metri dal perimetro dell'area tutelata di Castelluccio".

Contenuto del parere ribadito altresì nella seduta del 30/1/2024.

Ciò posto parte ricorrente evidenzia che i lavori della Conferenza di Servizi sono stati aggiornati al mese di marzo.

In questa sede, quindi, pur in assenza di un provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, parte ricorrente impugna

i pareri resi dalla Soprintendenza articolando le seguenti censure:

1- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 199/2021 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO: la Soprintendenza si era già pronunciata positivamente sul progetto che era stato definitivamente approvato dall'Autorità ambientale con il provvedimento di VIA nella sua attuale configurazione; erra quindi l'Amministrazione a ritenere che sia stata introdotta una fascia di rispetto *ex lege* dei beni sottoposti a tutela; invero il Legislatore, con la disciplina appena citata, non avrebbe mai inteso individuare delle aree non idonee, *ex lege*, all'installazione di impianti di energia rinnovabile ma, al contrario, la *ratio* dell'art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 sarebbe quella di individuare alcune aree idonee *ex lege* all'installazione di impianti di produzione di energia di fonte rinnovabile senza la necessità di attendere l'adozione dei decreti attuativi, al solo fine di incentivare lo sviluppo dell'energia pulita;

2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON LA L. N. 41/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, CO. 3-BIS, DEL D. LGS. N. 387/2003 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE- INCOMPETENZA: in ogni caso, i pareri sono stati resi successivamente alla chiusura positiva della fase di valutazione ambientale e, in forza della vigente disciplina, non residua in tali ipotesi alcun margine di competenza delle Soprintendenze a pronunciarsi nella successiva fase finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo; in particolare, al fine di evitare il blocco dei progetti di rinnovabili, l'articolo 47 della L. n. 41/2023, dispone che la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.lgs. n. 387/2003 sia necessaria solo in relazione a progetti localizzati in aree sottoposte a tutela non sottoposti a valutazione di impatto ambientale mentre nel caso in cui il progetto sia localizzato in aree contermini a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto a VIA, non è più prevista la partecipazione del Ministro della cultura. ; nel caso in esame, nell'ambito di un progetto assoggettato positivamente a VIA e incidenza in area non sottoposta a vincolo paesaggistico, quindi il parere della Soprintendenza risulterebbe esorbitante;

3- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS, DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART.97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA- VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONI TRA LE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: il potere di riesame della Soprintendenza è stato esercitato una volta decorso il termine perentorio di 12 mesi previsto dalla legge per l'annullamento dell'atto illegittimo eventualmente adottato;

4- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27BIS DEL D.LGS. 152/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 387/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 295/GAB DEL 28/06/2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERASSESSORIALE 234/GAB/ARTA DEL 18 AGOSTO 2020, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 128/2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ART. 47 DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON LA L. N. 41/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, CO. 3- BIS, DEL D. LGS. N. 387/2003.

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

In sede cautelare è stata adottata l'ordinanza 87/2024 ai soli fini della fissazione del merito.

In data 04/04/2024 parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti

Con detto ricorso parte ricorrente impugna il verbale della Conferenza di Servizi del 30/01/2024 nell'ambito della quale il rappresentante del Dipartimento regionale dell'Energia ha espresso la posizione dell'Amministrazione dichiarando che “permanendo il parere negativo della Soprintendenza, essendo poi di fatto l'Autorizzazione Unica il vero titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto, l'istanza della Società non può essere accolta dal Dipartimento dell'Energia”. Con gli stessi motivi aggiunti si impugna anche la nota prot. n. 5685 del 14 febbraio 2024 recante comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 e dell'art. 13 L.R. n. 7/2019 ss.mm.ii. all'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs n. 387/203.

Nei predetti motivi aggiunti si articolano le seguenti censure:

1- ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DEL D.L. N. 13/2023 CONVERTITO CON LA L. N. 41/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, CO. 3-BIS, DEL D.LGS. N. 387/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 295/GAB DEL 28 GIUGNO 2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. 234/GAB/ARTA DEL 18 AGOSTO 2020, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 128/2019 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE – INCOMPETENZA: l'Amministrazione sarebbe incorsa in errore nel considerare vincolante il parere della Soprintendenza; l'area indicata non rientra tra quelle soggette a tutela e il progetto è stato sottoposto a VIA conclusasi per altro favorevolmente con con D.A. n. 356/GAB del 23 ottobre 2023;

2- ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14 SS DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE DELLE TUTELE DI CUI ALL'ART. 11 DEL TFUE E ALL'ART. 3-QUATER DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: nel P.A.U.R. viene ricompresa anche l'AU ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003 nel corso della conferenza di servizi decisoria che si convoca dopo l'adozione della VIA; l'art. 14-ter della L. n. 241/1990 impone l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle altre Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

3- ILLEGITTIMITÀ IN VIA AUTONOMA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ: il DRE si sarebbe limitato a dare atto del parere negativo della soprintendenza;

4- ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. N. 241/1990 SS.MM.II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 199/2021 SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO: il parere reso della Soprintendenza, posto ad unico fondamento degli atti odiernamente gravati, risulta in radicale contrasto con la normativa introdotta con il D.lgs. n. 199/2021.

5- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2 BIS, DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA LE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: la Soprintendenza, con nota prot. n.7744 del 7 novembre 2022, rilasciava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, dopo aver verificato che l'impianto fotovoltaico ricade al di fuori delle aree tutelate dal D.lgs. 42/2004. Ne conseguiva l'adozione del D.A. n. 356/GAB del 23/10/2023 ("Decreto VIA"), recante "giudizio positivo di compatibilità ambientale" (V.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, condizionato all'ottemperanza di specifiche prescrizioni, anche di carattere paesaggistico;

6- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27BIS DEL D.LGS. 152/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. 387/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.A. N. 295/GAB DEL 28 GIUGNO 2019 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERASSESSORIALE 234/GAB/ARTA DEL 18 AGOSTO 2020, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 128/2019 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DELL'ART. 47 DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON LA L. N. 41/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, CO. 3-BIS, DEL D.LGS. N. 387/2003: appare evidente come la Soprintendenza con il parere reso in sede di Conferenza decisoria in data 21 dicembre 2023 abbia illegittimamente integrato il parere favorevole reso nel novembre 2022, giungendo poi a denegare definitivamente il progetto con l'adozione del parere del 26 gennaio 2024, in tal modo stravolgendo le risultanze dell'istruttoria e l'effetto provvedimentale del Decreto di VIA; tale modus operandi della Soprintendenza, avallato dall'amministrazione precedente, si ponga in palese contrasto con la scansione temporale e procedurale delineata in sede regionale dal D.A. 234/2020, ove il PAUR è chiaramente configurato come un provvedimento a formazione progressiva ove vi è una fase istruttoria per l'emissione del Decreto VIA e poi una fase decisoria per l'AU e le altre eventuali autorizzazioni. Gli apporti acquisiti nel corso del procedimento e sulla base dei quali è stata emessa la VIA chiaramente si consolidano con l'emissione del relativo decreto e non possono essere più soggetti a "modifiche" nella fase conclusiva.

Con memoria del 10 maggio 2024 l'Avvocatura ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 3 giugno 2023 parte ricorrente ha rimarcato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2023 la Soprintendenza ha "integrato" il proprio precedente parere favorevole del 7 novembre 2022 stravolgendone il contenuto e gli effetti conclusivi.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2024, presenti i procuratori come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

Risultano fondate ed assorbenti le doglianze, articolate nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, con cui parte ricorrente contesta la sussistenza di un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti da FER nel contesto della così detta fascia di rispetto dei 500 metri dal limite di zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs. n. 199/2021 definisce le aree "idonee" richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree "non idonee", per

le quali viceversa il comma 7 espressamente statuisce che *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*: nel caso di specie, al contrario, la Soprintendenza fonda il proprio parere negativo sul rilievo che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto non rientra per buona parte tra le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, essendo ricompresa nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata, operando così una lettura non appropriata della disposizione sopra evocata (cfr. sentenza sez. V – 23/5/2024 n. 1730). La norma è invero chiara nello stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area di sedime dell’impianto quale non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti all’installazione dell’impianto FER. Ciò, del resto, è coerente con la considerazione per cui in materia di autorizzazione alla installazione di impianti solo la riserva di procedimento amministrativo consente di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, in modo tale da garantire la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati pur nel rispetto del principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (cfr. sentenza Sez. V – 6/5/2024 n. 1508 e i precedenti ivi richiamati).

L’impostazione sopra predetta è suffragata dalle pronunce recenti del Consiglio di Stato, che pongono l’accento sul *favor* per la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili del diritto euro-unitario e nazionale, e sull’inesistenza di una primazia dell’interesse a protezione degli interessi paesaggistici.

Il Consiglio di Stato (sez. IV – 29/12/2023 n. 11320) ha rammentato che il D. Lgs. n. 199/2021 attua <<la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che, all’art. 3, rubricato “Obiettivo vincolante complessivo dell’Unione per il 2030”, impone uno specifico obbligo di risultato in capo agli Stati membri, prescrivendo, al comma 1, che “Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 sia almeno pari al 32 %.....” e precisando, al comma 4, che “A decorrere dal 1 gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore alla quota base di riferimento indicata nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato I, parte A, della presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tale quota base di riferimento. Se uno Stato membro non mantiene la sua quota base di riferimento misurata su un periodo di un anno, si applica l’articolo 32, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento 2018/1999.”>>.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale in materia si è espressa nel modo seguente:

- i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive europee che manifestano un *favor* per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2020);
- il sistema delineato nell’art. 12 del D. Lgs. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti) è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia “energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012);
- il medesimo art. 12 – nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate – esprime parimenti un principio fondamentale della materia. Esso è “funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea” (sentenza n. 46 del 2021) ed è volto a bilanciare l’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità (sentenza n. 121 del 2022);
- il procedimento unico è l’unica sede in cui “può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione” (così la sentenza della Corte n. 221 del 2022 che richiama le sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021).

Come ha messo in evidenza il Consiglio di Stato, sez. IV – 28/3/2024 n. 2930, di conferma di T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 26/6/2023 n. 1556 “... Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, deve convenirsi con il T.a.r. che non ha adeguato fondamento la tesi dell’appellante incentrata sulla primazia dell’interesse alla tutela dei valori paesaggistici e per converso sulla subvalenza degli altri interessi pubblici potenzialmente antagonisti, ivi compreso quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili, essendo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV,



sentenza n. 2983 del 2021). Del pari incontestato è il rilievo della sentenza impugnata secondo cui il procedimento autorizzatorio di cui trattasi debba necessariamente transitare per il modulo della Conferenza di servizi, espressamente richiamato sia dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 sia dall'art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e debba quindi soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 14 - ter della L. n. 241 del 1990. L'esegesi, letterale e sistematica di tali disposizioni - come peraltro ben colto in seno alla Conferenza di servizi in esame dal Rappresentante unico delle Amministrazioni statali - porta alla conclusione che l'eventuale parere negativo della Soprintendenza in merito all'aspetto paesaggistico dell'intervento soggiace alle specifiche norme che regolano i lavori della Conferenza medesima, costituendo non già l'espressione di un potere di veto, bensì un "dissenso" qualificato che in base alla disciplina recata dagli articoli 14 - ter e 14 - quinquies della L. n. 241 del 1990, forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione conclusiva. Sarà poi quest'ultima che, eventualmente, potrà formare oggetto di opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dell'Autorità dissenziente preposta alla tutela di interessi sensibili”.

Con la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV – 22/1/2024 n. 667, il Consesso di Palazzo Spada ha stigmatizzato, in quella fattispecie, l'assenza di un'adeguata istruttoria “che tenga conto della specifica conformazione dell'area in questione, essendo la stessa non coinvolta da vincoli specifici che precludono a priori l'installazione, ma inserita in un ampio comparto dell'Ager Venusinus, che copre il territorio di molti Comuni. In altri termini, non è sufficiente una generale valorizzazione della valenza culturale dell'intero comparto senza una puntuale motivazione in ordine alla specifica relazione dell'impianto all'interno del contesto in cui esso è collocato.”.

Quanto precede comporta l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, anche prescindendo dalla fondatezza delle ulteriori censure con cui, correttamente, parte ricorrente ha stigmatizzato il “revirement” dell'Amministrazione sul precedente parere favorevole reso in sede di VIA.

In conclusione, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti risultano fondati e vanno accolti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni competenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

(Omissis)